

## **TRIBUNALE DI VERONA**

### **SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

**letta** l'istanza in data 20.12.2021 con la quale il sovraindebitato chiesto che il Giudice voglia dare atto della completa esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato con decreto in data 30.6.2021;

**rilevato che** il ricorrente ha altresì richiesto che sia disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni siti in San Giovanni Lupatoto (in proprietà del per quota di 1/3), nonché l'aggiornamento della posizione del nelle banche dati private e pubbliche indicate nell'istanza;

**letta** la nota del gestore in data 20.12.21, con la quale si attesta (e si documenta) la completa esecuzione dell'accordo omologato, con pagamento dei creditori concorsuali nella misura prevista nella proposta omologata;

**letta** la nota depositata dal gestore della crisi in data 25.1.2022 relativa alle iscrizioni ipotecarie di cui viene chiesta la cancellazione;

**rilevato che**, essendo stata data completa esecuzione alla proposta, nulla osti (anche in applicazione analogica di quanto stabilito per la procedura di liquidazione del patrimonio dall'art. 14novies, c. 5 l. 3/12) a dichiarare la completa esecuzione degli obblighi assunti dal con l'accordo omologato, con conseguente estinzione delle obbligazioni a suo carico indicate nella proposta;

**ritenuto, invece, che** non possa essere accolta la richiesta di cancellazione, su ordine di questo giudice, delle iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili in San Giovanni Lupatoto. Invero - al di là del fatto che un eventuale provvedimento di cancellazione o riduzione dell'ipoteca non potrebbe che riguardare la quota di comproprietà di 1/3 di pertinenza (e non certo anche quelle relative ai residui 2/3 di pertinenza degli altri due

comproprietari, estranei all'accordo e nei cui confronti, anzi, la banca mutuataria titolare di ipoteca di primo grado ha conservato i propri diritti, sino a completa estinzione del debito *ex mutuo*, decurtato di quanto pagato dal [redacted] in esecuzione dell'accordo omologato) – va evidenziato che nella fattispecie il piano omologato non prevedeva la liquidazione della suddetta quota di 1/3 sull'immobile, che infatti non è stata venduta ed è rimasta in proprietà del [redacted]. Ebbene deve ritenersi che il potere di cancellazione dei gravami ex art. 13, c. 3 l. 3/12 spetti al GD solo nel caso in cui, in esecuzione del piano, si sia provveduto alla alienazione del bene su cui insiste il gravame (nella fattispecie l'ipoteca), peraltro con modalità competitive che abbiano garantito il miglior realizzo, anche nell'interesse del creditore garantito da ipoteca sul bene. E, d'altra parte, tale principio (possibilità di cancellazione dei gravami da parte del giudice solo in caso di vendita del bene con modalità competitiva) è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 23139/20) in ambito concordatario e deve ritenersi di natura generale e, quindi, applicabile anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato (che proprio sullo schema del concordato preventivo risulta strutturato). E, nel caso di specie, alla vendita del bene (rimasto estraneo all'accordo) non si è addirittura provveduto, sicché la possibilità di cancellazione dei gravami risulta a maggior ragione preclusa;

**ritenuto**, del pari, che non possa neppure provvedersi in questa sede ad ordinare agli enti pubblici e privati gestori di banche dati in cui siano state annotate le posizioni in sofferenza del [redacted] (Centrale rischi, Crif, Cerved Experian e le altre indicate nell'istanza) di procedere alla cancellazione di tali iscrizioni. Invero, tale potere non è conferito al giudice delegato della procedura di sovraindebitamento. Tuttavia, essendosi effettivamente verificata, a seguito dell'esecuzione dell'accordo, l'estinzione delle obbligazioni che, in quanto rimaste inadempite, avevano giustificato la iscrizione nelle suddette banche dati, al fine di consentire al debitore sovraindebitato di ottenere in tempi celeri dai gestori la cancellazione, può essere disposto che, a cura del gestore, il presente provvedimento di c.d. "eseguiti obblighi" sia comunicato a tali Enti, per gli adempimenti conseguenti;

**rilevato, infine, che** va ordinato al gestore della crisi di provvedere alla cancellazione di ogni forma di pubblicità del decreto di apertura della procedura, a suo tempo disposta ex art. 10, c. 2, lett. a) e b) legge 3/12.

**P.Q.M.**

- **dichiara** completamente eseguiti gli obblighi assunti da \_\_\_\_\_ con l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato con decreto in data 30.6.2021, con conseguente estinzione delle obbligazioni a suo carico indicate nella proposta;
- **rigetta** l'istanza di cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni siti in San Giovanni Lupatoto (Vr);
- **rigetta** la richiesta di emissione di ordine di cancellazione del nominativo del ricorrente dalle banche pubbliche e private indicate nell'istanza;
- **manda** al gestore della crisi per la comunicazione del presente provvedimento agli Enti che gestiscono le banche dati indicate nell'istanza, per gli adempimenti di competenza;
- **ordina** che, a cura del gestore della crisi, sia disposta la cancellazione di ogni forma di pubblicità del decreto di apertura della procedura, a suo tempo disposta ex art. 10, c. 2, lett. a) e b) legge 3/12.

**Si comunichi al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC**

Verona, 2.2.2022

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**